



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA**

Area Risorse Umane e Finanziarie
Servizio Personale
Ufficio Trattamento Giuridico

Decreto D.G.
Allegati n. //
Anno 2025

Oggetto: Riapertura termini della procedura di ammissione al beneficio dei permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio (150 ore) per l'anno 2025- riferimento D.D.G. n. 316 del 4 dicembre 2024 – disponibilità di un contingente pari a n. 6 unità

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTA** la L. 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo, segnatamente l'art. 14, comma 2, lettere a) e b) in base al quale "(...) *Il Direttore Generale:*
- a) è responsabile della gestione e dell'organizzazione complessiva dei servizi e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo ed espleta attività generale di indirizzo, di direzione, di coordinamento e di controllo del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Università, esercitando funzioni disciplinari sul personale stesso;*
 - b) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio di amministrazione (...);*
- ATTESO** il tenore letterale dell'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, che per garantire il *diritto allo studio*:
- *riconosce* permessi straordinari retribuiti nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
 - *individua* nel limite del 3% (tre per cento) il totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore, in grado di usufruire della riduzione dell'orario di lavoro nell'anno solare;
- VISTI** i disposti normativi di cui all'art. 17 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 e all'art. 9 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319, disciplinati il "*diritto allo studio*", rispettivamente dei dipendenti della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al comparto università;
- LETTO E RICHIAMATO** il parere dell'Aran CIS126 che, con riguardo all'utilizzo delle 150 ore di permesso per il diritto allo studio, conferma *l'orientamento giurisprudenziale espresso dal giudice di legittimità, Cass. Civ., sezione lavoro, sent. n. 10344/2008 e ribadito nella successiva sentenza n. 17128/2013 secondo cui per frequenza ai corsi deve intendersi la partecipazione alle lezioni coincidenti con l'orario di servizio, con esclusione della mera attività di studio. La Corte afferma che i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati nella clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per tutte le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari ...*";

- ATTESA** la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12 del 7 ottobre 2011 al paragrafo 2, che ribadisce la necessità di coniugare il diritto dei dipendenti alla crescita professionale e culturale con le esigenze di gestione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
- CONSIDERATO** che la S. Corte di Cass., sez. lav., con la sentenza n. 19610/2020, ha affermato il principio di diritto secondo cui i permessi studio, finalizzati alla frequentazione delle lezioni ed alla preparazione degli esami, spettano soltanto per il periodo di durata legale del corso di laurea;
- LETTO E RICHIAMATO** l'art. 32, commi 8 e 9 del CCNL, comparto Università, Periodo 2006-2009, rubricato "*Congedi per motivi di famiglia, di studio e di formazione*", attualmente in vigore e non modificato dal Vigente CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, Periodo 2019-2021 del 18.01.2024;
- GIUSTA** il D.D.G. n. 316 del 4 dicembre 2024, pubblicato all'Albo ufficiale in data 6 dicembre 2024, rep. n. 597, con il quale è stato individuato un contingente di n. 7 unità di personale tecnico-amministrativo, pari al 3% di quelle in servizio al 1° gennaio 2024, avente diritto alla fruizione, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno, di permessi straordinari retribuiti per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale;
- TENUTO CONTO** delle evidenze emerse con il D.D.G. n. 86 del 7 marzo 2025, per cui solo 1 (una) domanda è stata ammessa a beneficiare dei permessi straordinari retribuiti per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio, nella misura massima di 150 ore nell'anno 2025, ai sensi del richiamato art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395;
- RITENUTO** che permane l'interesse di Codesto Ateneo alla riapertura dei termini della procedura di cui al D.D.G. n. 316 del 4 dicembre 2024, residuando, per l'anno 2025, una disponibilità di un contingente pari a n. 6 unità di personale dipendente;
- ALLA LUCE** delle premesse giuridiche e fattuali di cui in narrativa, per l'effetto

DISPONE

La riapertura dei termini della procedura di ammissione al beneficio dei permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio (150 ore) per l'anno 2025, di cui al D.D.G. n. 316 del 4 dicembre 2024, per il lasso temporale a far data dalla pubblicazione e fino ai successivi 20 giorni, tenendo conto che residua, per l'anno 2025, una disponibilità di un contingente pari a n. 6 unità di personale dipendente, con onere di comunicazione del presente provvedimento per il tramite del competente Ufficio, alla RSU ed alle Organizzazioni Sindacali regolarmente costituite presso questo Ateneo.

Il Direttore Generale
dott. Marco Porzionato

DF/PL/PP/VL